

## **Allegato 1 – Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità**

Gli Enti competenti e gli Organismi di Polizia giudiziaria, nell'ambito dell'attività di controllo svolta, possono rilevare non conformità agli impegni indicati nel presente allegato.

I dati presenti nelle segnalazioni delle suddette non conformità saranno presi in considerazione al fine di definire le eventuali infrazioni di condizionalità.

Sulla base delle deliberazioni regionali di recepimento del DM n. 3536/2016, di seguito sono riportati per ciascuna Regione gli eventuali ulteriori impegni previsti per CGO e BCAA.

---

### **REGIONE VALLE D'AOSTA**

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

#### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:**

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

Come previsto dalla L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana.

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per le ZPS le misure di conservazione:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007” e Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 .

Vi evidenzia inoltre che tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

Articolo 6 paragrafo 1 e 2

**1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 2009/147/CE o ZSC/SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area e di seguito riportati:

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 2204/2004;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

Le aziende agricole sono tenute, oltre al divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, al rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011).

---

## **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**CGO1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 3.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPR 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

### **1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale**

A livello regionale nelle aree ZPS sono previsti dalla LR n. 14/2007, modificata dalla LR n. 7/2008 i seguenti ulteriori impegni:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articolo 3 comma 2 lettera d);
2. avere la valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

**Articolo 6 paragrafo 1 e 2**

### **1. Ulteriori impegni previsti per alcuni SIC**

**Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nei ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 Palude Selvote, ZSC IT3320031 Paludi di Gonars:**

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat prativi e umidi:

- É posto divieto di qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo, di dissodamento di terreni saldi e di alterazione e danneggiamento del cotico;
- Divieto di convertire ad altri usi le superfici a prato permanente;
- Divieto di semina o trapianto di specie non autoctone (previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificate salvo specifica autorizzazione da parte del Soggetto gestore;
- Divieto di impianto di specie arboree o arbustive sugli habitat prativi; Il divieto non si applica nel caso dell'impianto di alberi o siepi con funzioni ecologiche;
- É posto divieto di esecuzione di livellamenti e drenaggi ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità non autorizzati dal Soggetto gestore;
- É posto divieto di bonifica idraulica delle zone umide di riduzione del flusso idrico superficiale e sotterraneo.
- Fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare "le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati". É altresì prevista la bruciatura quale elemento gestionale per gli habitat di interesse comunitario originari o ripristinati previo parere del Soggetto gestore.

Prescrizioni relative all'impianto del pioppo (le prescrizioni riguardano i seminativi ed pioppeti):

- divieto di impianto ex novo di pioppi sui seminativi;
- in caso di reimpianto dei pioppeti esistenti obbligo all'utilizzo di cloni a minimo impatto (certificazione PEFC);
- divieto di reimpianto dei pioppeti nel caso gli stessi ricadano contestualmente in biotopo;

Nei siti in oggetto valgono i seguenti obblighi alternativi tra di loro:

- Realizzazione di fasce tampone rispetto ai corsi d'acqua ed agli habitat umidi individuati nella cartografia di piano;
- introduzione e mantenimento di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale quali: coltivazione biologica, conduzione sostenibile dei seminativi;
- conversione dei coltivi direttamente confinanti agli habitat umidi attraverso operazioni di ripristino ambientale. I ripristini devono prevedere la realizzazione di prato stabile e di siepi con specie arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per es. salice/viburno). La superficie destinata a siepe deve coprire almeno il 10 % e massimo il 15 % della superficie oggetto di impegno.

E' inoltre vietato:

- il pascolo di bestiame transumante;
- la semina ed il trapianto di specie e cultivar alloctoni (previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificati (OGM).

**Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nelle ZSC IT3310005 Torbiera di Sequals; ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone; ZSC IT3310007 Greto del Tagliamento; ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano; ZSC IT3310008 Magredi di Tauriano; ZSC IT3320032 Paludi di Porpetto; ZSC IT3310009 Magredi del Cellina; ZSC IT3320033 Bosco Boscat; ZSC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo; ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana; ZSC IT3310011 Bosco Marzini; ZSC IT3320035 Bosco Sacile; ZSC IT3310012 Bosco Torrate; ZSC IT3320036 Anse del Fiume Stella; ZSC IT3320020 Lago di Ragogna; ZSC IT3320037 Laguna di Marano e Grado; ZSC IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza; ZSC IT3320038 Pineta di Lignano; ZSC IT3320022 Quadri di Fagagna; ZSC IT3330001 Palude del Preval; ZSC IT3320023 Magredi di Campoformido; ZSC IT3330002 Colle di Medea; ZSC IT3320024 Magredi di Coz; ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona; ZSC IT3320025 Magredi di Firmano; ZSC IT3330007 Cavana di Monfalcone; ZSC IT3320027 Palude Moretto; ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano (DGR 546/2013 - le misure di conservazione sito specifiche “regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia”):**

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non determinano modifiche della destinazione d'uso del fondo) che non costituiscono habitat di interesse comunitario;
- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione su habitat di interesse comunitario;
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat prativi e umidi:

- Riduzione di superficie
- Operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla trasformazione del suolo ed al livellamento del terreno ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
- Attività di dissodamento ed alterazione del cotico;
- La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPR 3/2013);
- Divieto di piantagioni di specie arboree od arbustive;

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat “Torbiera alte, torbiere basse e paludi basse” di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;
- Divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico;
- Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat;

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di estrazione della torba, salvo che per esigenze direttamente funzionali alla gestione del ZSC;

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sugli habitat codificati quali “lande e arbusteti temperati” di cui all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;

Le misure prevedono l’individuazione da parte dell’ente gestore del Sito Natura 2000 dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e di habitat di interesse comunitario lungo i quali realizzare una fascia tampone, nonché individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio;

**1. Ulteriori impegni applicabili a livello di azienda agricola nella ZSC IT 3310009 denominato “Magredi del Cellina”:**

- lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
- il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l’obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all’Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l’1 marzo e il 15 luglio.

**Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nelle ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane; ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon; ZSC IT3310002 Val Colvera di Jof ZSC IT3320008 Col Gentile; ZSC IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente; Cosa; ZSC IT3320009 Zuc dal Bor; ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina; ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart; ZSC IT3310006 Foresta del Cansiglio ZSC IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda; ZSC IT3320003 Creta d’Aip e Sella di Lanza ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi; ZSC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians; ZSC IT3320014 Torrente Lerada; ZSC IT3320002 Monti Dimon e Paularo; ZSC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento; ZSC IT3320003 Creta d’Aip e Sella di Lanza; ZSC IT3320016 Forra del Cornappo; ZSC IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona; ZSC IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte; ZSC IT3320005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto; ZSC IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia; ZSC IT3320006 Conca di Fusine; ZSC IT3320019 Monte Matajur (DGR 726/2013 - le misure di conservazione sito specifiche “regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia”):**

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. 7/2008).

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle “Formazione erbose naturali e seminaturali”:

- La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPRReg. 3/2013);
- Mantenimento dell'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione degli habitat prativi;
- Habitat 6410, 6430: divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle “Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse”:Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;

- Divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico;
- Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat;
- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di estrazione della torba, salvo che per esigenze direttamente funzionali alla gestione del ZSC.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle “Lande e arbusteti temperati” di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali.



---

## **REGIONE LIGURIA**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

**Articoli 4 e 5**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare, oltre agli impegni indicati nella scheda regionale al paragrafo 3.1, tutti gli altri impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA), adottato nel provvedimento regionale Deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 5 agosto 2011.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

### **1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale**

**La Regione Liguria ha predisposto la seguente normativa in materia:**

- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”
- del D.M. 180 del 23/1/2015 Deliberazione della Giunta regionale n.864 del 13 luglio 2012
- Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)
- Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012
- Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1444 del 2 dicembre 2009 “Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie e altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”
- Deliberazione della Giunta regionale n.1145 del 28 settembre 2012 Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione

biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”
- Deliberazione della Giunta regionale n.650 del 1 giugno 2012 Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlanda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)
- Regolamento n. 5/2008 recante ”Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)  
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

## **1. Ulteriori impegni previsti per le SIC o Zone Speciali di Conservazione**

**La Regione Liguria ha predisposto la seguente normativa in materia:**

- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 28 dicembre 2012
- Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri
- Deliberazione della Giunta regionale n.864 del 13 luglio 2012
- Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)
- Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012
- Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000
- Deliberazione della Giunta regionale n.1145 del 28 settembre 2012
- Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1687 del 4 dicembre 2009 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di importanza Comunitaria”
- Deliberazione della Giunta regionale n.1444 del 2 novembre 2009
- Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 6 novembre 2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 22 novembre 2013 Legge regionale n. 28/2009\_Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografia alpina di cui alla D.G.R. n.1145 del 28 settembre 2012
- Deliberazione della Giunta regionale n.686 del 6 giugno 2014 Adozione delle "Misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2009
- Deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 3 febbraio 2015 Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09

---

## REGIONE MARCHE

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

**Articoli 4 e 5**

### **2. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 3.1, tutti gli altri impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA), adottato nel provvedimento regionale D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

### **2. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale**

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale:

1. è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:
  - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
  - i muretti a secco;
  - gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui),
  - i maceri;
  - le pozze di abbeverata;
  - i fossi,
  - le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2. è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito

stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo;

3. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
4. sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
5. è vietato disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i.. Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

### 3. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

Le ZPS assegnate dalla Regione Marche, con D.G.R. n. 1471/08, sono elencate nella tabella 1, in cui è indicata anche la tipologia ambientale di riferimento.

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei..
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.

IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapegna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfairo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per le ZPS specifiche misure di conservazione che devono essere rispettate:

- MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE SULLA BASE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO (DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1252 DEL 26 SETTEMBRE 2011);
- MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO. (DGR N. 1744 DEL 17/12/2012 CHE MODIFICA DELLA DGR N. 1106 DELL'1 AGOSTO 2011).
- MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT \*6210 NEL SITO NATURA 2000 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"-IT5330030 (D.G.R. 1107/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, NECESSARIE PER L'ADESIONE AL BANDO PER ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ PSR 2007 – 2013, VOLTO AI SOGGETTI GESTORI DI RETE NATURA 2000, APPROVATO CON DDPF SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA N. 113/AFP DEL 07.04.2011. (D.G.R. 1109/11):

- I - AREA DI INTERVENTO "A": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo- IT5330030;
- II - AREA D'INTERVENTO "B": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso. ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore - IT5330029;
- MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – ZPS IT5310026 (D.G.R. 1201/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE MONTE CATRIA, MONTE ACUTO E MONTE DELLA STREGA - ZPS IT 5310031 (D.G.R. 1202/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTE FEMA, MONTECAVALLO - ZPS IT5330030 (D.G.R. 1252/11);
- MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE SECONDARIE (HABITAT 6210) ED ALTRE MISURE DI CONSERVAZIONE NEL SITO NATURA 2000 IT 5330029 DALLA GOLA DEL FIASTRONE AL MONTE VETTORE) PER LA PARTE DI ZPS RICADENTE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 5 "MARCA DI CAMERINO" E DEL COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA (D.G.R. 1252/11).
- APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT SEMINARURALE \*6210 PER I SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 1 (ZPS IT5310026 MONTE CARPEGNA E SASSO SIMONE E SIMONCELLO) ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DEL MONTEFELTRO - AMBITO L" (DGR N. 1395 DEL 24/10/2011 "L-R. N. 6/2007).
- APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NARURA 2000 CONNESSE, A VALERE SUL TERRITORIO DEL RELATIVO ACCORDO AGRO-AMBIENTALE D'AREA, ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI." (DGR N. 36 DEL 16/01/2012 "L-R. N. 6/2007).

Di seguito sono riportati i singoli atti normativi relativi all'approvazione dei diversi piani di gestione approvati:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo

- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .

**Si evidenzia inoltre che nell'allegato C della DGR n. 420 del 2/5/2016 sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati.**

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)  
 Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

### **1. Ulteriori impegni previsti per i Siti di Importanza Comunitaria dalla DGR 1471/08**

Di seguito sono riportati gli ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale dalla DGR 1471/08:

1. è vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario:
  - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale;
  - i muretti a secco;
  - gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui),



- i maceri;
- le pozze di abbeverata;
- i fossi,
- le risorgive.

Sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

2. è vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo;
3. è vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare;
4. sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

Si precisa che gli impegni indicati valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i.. Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

## **2. Specifiche misure minime di conservazione individuate per i SIC/ZSC**

Di seguito sono riportati gli atti normativi che prescrivono per alcuni SIC specifiche misure di conservazione:

- MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO. (DGR N. 1744 DEL 17/12/2012 CHE MODIFICA DELLA DGR N. 1106 DELL'1 AGOSTO 2011).
- MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, NECESSARIE PER L'ADESIONE AL BANDO PER ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ PSR 2007 – 2013, VOLTO AI SOGGETTI GESTORI DI RETE NATURA 2000, APPROVATO CON DDPF SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA N. 113/AFP DEL 07.04.2011. (D.G.R. 1109/11);
- I - AREA D'INTERVENTO "A": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. SIC Gola della Valnerina - Monte Fema e Monte Cavallo (IT5330030);

- II - AREA D'INTERVENTO "B": Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:
  - SIC Rioterro (IT5330003);
  - SIC Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta (IT5330002);
  - SIC Gola del Fiastrone (IT5330017);
  
- MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO (D.G.R. 1201/11);
  - SIC IT 5310003;
  - SIC IT 5310004;
  - SIC IT 5310005.
  
- MISURE DI CONSERVAZIONE SIC IT 5310019 MONTE CATRIA, MONTE ACUTO (D.G.R. 1202/11).
  
- APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT SEMINARURALE \*6210 PER I SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 1 (SIC IT5310003 MONTI SASSO SIMONE E SIMONCELLO), ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DEL MONTEFELTRO - AMBITO L" (DGR N. 1395 DEL 24/10/2011 "L-R. N. 6/2007).
  
- APPROVAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE, A VALERE SUL TERRITORIO DEL RELATIVO ACCORDO AGRO-AMBIENTALE D'AREA, ADOTTATE DALLA COMUNITÀ MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI." (DGR N. 36 DEL 16/01/2012 "L-R. N. 6/2007).

Di seguito sono riportati i singoli atti normativi relativi all'approvazione dei diversi piani di gestione approvati:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;

- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .

**Si evidenzia inoltre che nell'allegato C della DGR n. 420 del 2/5/2016 sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati.**

---

## **REGIONE ABRUZZO**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Articoli 4 e 5

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti dalla:

- DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA e successive integrazioni.

---

## REGIONE UMBRIA

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Articoli 4 e 5

### 1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005 e s.m.i D.G.R. n. 2052/2005 così come modificata dalla DGR n.271/2007; n. 1742/2008; n.524/2009; n.208, n. 1693/2012, n. 95/2013 e n. 1428/2013.
- Piano di Tutela delle acque - Misura Q31 C(P): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti (fino all'emanazione del regolamento attuativo relativo alla misura Q31 C (P), la normativa di riferimento per la realizzazione di fasce filtro per il contenimento di inquinanti è rappresentata dalla DGR n. 2052/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che limita alle sole zone vulnerabili da nitrati di origine agricola l'obbligatorietà della costituzione di fasce filtro o fasce tampone);
- Piano di Tutela delle acque - Misura Q34 C (Incentivazione e realizzazione di sistemi di trasformazione degli effluenti suinicoli mediante le migliori tecniche disponibili);
- Piano di Tutela delle acque - Misura Q35 P (fissazione del limite massimo di capi suini installabili) della parte II – sez III del Piano regionale di tutela delle acque pubblicato sul suppl. ordinario n. 1 del BUR n. 5 del 27 gennaio 2010, che dettano ulteriori prescrizioni operative alle aziende zootecniche sottoposte al rilascio dell'AIA;
- A livello regionale, le aziende agricole umbre, che utilizzano i fanghi di depurazione sul proprio terreno, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 99/92, dalla D.G.R. n. 1492/2006 e dalla DGR n. 2052/200 e s.m.i.;

Per queste attività si distinguono i seguenti ruoli:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi);
- Utilizzatore dei fanghi ( chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Naturalmente gli impegni da assolvere sono differenti in funzione dei ruoli che l'agricoltore ricopre. L'art 3 del D. Lgs n. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi; l'art 9 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ricadenti in tutto il territorio regionale (anche zone ZVN), con più di :

- a) 40.000 posti pollame
- b) 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kh)
- c) 750 posti scrofe

Le linee guida approvate integrano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui alla D.G.R. 1492/2006 e le disposizioni del PTA relativamente agli allevamenti suinicoli.

Si ricorda che l'AIA sostituisce le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

- Ai sensi del RR 4 maggio 2011 n.4 (trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas) le imprese agricole singole o associate sono tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo le modalità di cui alla d.g.r. 2052/2005 e smi.

Le imprese singole o associate coinvolte nel ciclo di produzione e utilizzazione agronomica del digestato effettuano la comunicazione prevista dalle d.g.r. 2052/2005 e 1492/2006 e redigono i registri di carico e scarico delle materie in entrata ed in uscita all'impianto.

Ai fini di un miglioramento dell'apporto di sostanze nutritive ed ammendanti ai terreni, il digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica può subire trattamento di separazione solido liquido al fine di ottenere una frazione palabile ed una non palabile.

Il digestato o le proprie frazioni possono essere sottoposti trattamenti che ne riducano l'impatto ambientale nei terreni ed in atmosfera, sia attraverso la digestione aerobica o compostaggio, sia attraverso la riduzione dei composti azotati.

Nelle aree critiche di cui alla misura Q34 C(P) del Piano di tutela delle acque approvato, al digestato o alla frazione non palabile risultante dal trattamento di separazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla predetta misura.

**BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

**1. Ulteriori impegni previsti**

Relativamente al divieto di fertilizzazione di seguito è riportata la tabella che esplicita le distanze minime di rispetto, previste dalle DGR 1492/06, 1423/06 e 2052/05 e le larghezze minime delle fasce di rispetto previste dalla DGR n. 2052/05.

Atto regionale di riferimento	Ambito di applicazione	Distanze minime <sup>1</sup> di rispetto per la distribuzione di:	Obblighi aggiuntivi

		<b>Letami e mat assimilati, azotati e ammendanti di cui alla L.748/84</b>	<b>Liquami e materiali ad essi assimilati e fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92</b>				
<b>DGR 2052/2005 e s.m. e i., Artt. 6 e 7</b>	Zone vulnerabili	-5 m per corsi d'acqua sup. non significativi: - 10 m per corsi d'acqua significativi <sup>3</sup> ( all. 7 alla DGR 2052/2005 e s.m. e i.) -25 m per laghi naturali e artificiali <sup>2</sup>	-10 m per corsi d'acqua superficiali  -30 m per laghi <sup>2</sup> artificiali e naturali				In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, obbligo di copertura veg. permanente, anche spontanea
<b>DGR 1423/2006, Articolo 6</b>	Tutto il territorio regionale	<b>Acque di vegetazione e sanse umide</b>					-----
		- 10 m dai corsi d'acqua superficiali  - 30 m da laghi <sup>2</sup> artificiali e naturali					
<b>DGR 1492/2006, Artt. 7, 8, 21, 29, 36</b>	Tutto il territorio regionale	<b>Liquami art.7</b>	<b>Letami e assimilati art. 8</b>	<b>Acque reflue art. 21</b>	<b>Fanghi art. 29</b>	<b>Reflui da piscicoltura art. 36</b>	-----
		-10 m da corsi d'acqua sup e da laghi <sup>2</sup>	- 5 m da corsi d'acqua sup e laghi <sup>2</sup>	- 10 m da corsi d'acqua sup e da laghi <sup>2</sup>	- 10 m da corsi d'acqua sup e da laghi <sup>2</sup>	- 5 m da corsi d'acqua sup e 5 m da laghi <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> calcolate dal ciglio di entrambe le sponde dei corsi d'acqua superficiali o dall'inizio dell'arenile di laghi

<sup>2</sup>Sono esclusi laghetti collinari e artificiali aziendali, corpi idrici di zone umide

Nota: Sono esclusi dal rispetto di divieti spaziali e obblighi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi a corsi d'acqua naturali e ai canali arginati

<sup>3</sup>Elenco corpi idrici significativi ai sensi della DGR 2052/2005 e s.m. e i. (da Allegato 7 alla D.G.R. n.2052/2005):

Corsi d'acqua significativi della Regione Umbria

Sulla base dei criteri riportati nel D.Lgs. 152/99 e s.m.i. i corsi d'acqua significativi nella regione Umbria

risultano essere i seguenti:

**Corsi d'acqua di 1° ordine (con bacino imbrifero > 200 Km2)**

Fiume Tevere.

**Corsi d'acqua di ordine superiore al 1° (con bacino imbrifero > 400 Km2)**

Fiume Chiascio;Fiume Topino ;Fiume Teverone; Fiume Marroglia; Fiume Nestore; Fiume Paglia; Fiume Chiani; Fiume

Nera; Fiume Corno;

Fiume Velino.

**Canali artificiali con portate di esercizio maggiore o uguale a 3 mc/sec**

Canale medio Nera (derivazione del fiume Nera e del fiume Corno); Canale di Recentino (derivazione del fiume Nera).

Vengono poi inseriti nell'elenco anche i seguenti corsi d'acqua individuati ai sensi dell'ex D.Lgs. 130/92:

Fiume Soara (dalle sorgenti a S. Martino d'Upò); Fiume Sentino (da Isola Fossara al confine regionale); Fiume Sordo (dalle sorgenti a loc. Molucci e da Villa di Serravalle alla confluenza con il F. Corno); Fiume Vigi (intero corso); Fiume Argentina (intero corso); Fiume Castellone (intero corso); Fiume Clitunno (le Fonti); Fiume Menotre (dalle sorgenti a Belfiore); Fosso Elmo (intero corso)

Fosso Migliari (intero corso).

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende**

A livello regionale è obbligatorio osservare quanto disposto dall'art. 94 del del DLgs. 152/06 e s.m. e i.. (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). A questo riguardo, la Regione Umbria sta provvedendo alla perimetrazione delle aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06. **In attesa della conclusione dell'iter di approvazione di dette aree, si applicano i divieti previsti dal medesimo art. 94 in un'area di raggio pari a 200 m intorno a ciascun punto di captazione.** I punti di captazione presenti in Umbria sono elencati nel capitolo 2 "Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano" dell'Allegato 4 "ELENCO DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE UMBRIA" del Piano regionale di tutela delle acque pubblicato sul suppl. ordinario n. 1 del BUR n. 5 del 27 gennaio 2010 e riportate alla TAVOLA 6 "AREE DI SALVAGUARDIA E ZONE DI PROTEZIONE DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO" dello stesso Piano. Nelle aree di salvaguardia di questi punti si applicano i disposti dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**



## 2. Ulteriori impegni previsti

La gestione delle aziende deve realizzarsi nel rispetto della normativa vigente nell'area ai fini dell'attuazione della direttiva medesima nonché dei divieti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali e regionali di recepimento.

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (L.R. n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 "Piano Urbanistico Territoriale"), i siti ricompresi nella rete ecologica europea denominata Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n. 8 del PUT, sono assoggettati alla disciplina del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120.

**Pertanto, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – VInCA come stabilito nella DGR 5/2009.**

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

## 1. Ulteriori impegni previsti

La gestione delle aziende deve realizzarsi nel rispetto della normativa vigente nell'area ai fini dell'attuazione della direttiva medesima nonché dei divieti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali e regionali di recepimento.

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (L.R. n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 "Piano Urbanistico Territoriale"), le aziende agricole ricadenti all'interno delle aree Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n. 8 del PUT, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120.

**Pertanto, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – VInCA come stabilito nella DGR 5/2009.**

---

## **REGIONE LAZIO**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Articoli 4 e 5

### **2. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (PdA adottato nel provvedimento regionale D.G.R n . 899 del 7 settembre 2007 e s.m.i).

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### **3. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale<sup>1</sup>**

#### **Ulteriori impegni generali**

1. è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
2. è vietata l’eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
3. gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.

---

<sup>1</sup> Nelle porzioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti all’interno delle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii., le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 612/2011, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette.

## 1. Specifiche misure minime di conservazione individuate per le ZPS

- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee :
  - per il pascolo deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R39/02 e dal r.r 7/2005 e smi;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:
  - divieto di eliminazione di muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:
  - divieto di eliminazione di muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
  - è vietato irrigare le superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola;
  - per il pascolo deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R39/02 e dal r.r 7/2005 e s.m.i.;
  - eventuale divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
  - sono vietati gli interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
  - nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
  - è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
  - l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza ambienti fluviali:
  - le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della

superficie di isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183” e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;

- è sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea lungo i corsi d’acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;
  - l’utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori); è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento.
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli:
- l’utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.
- Misure di conservazione relative alla ZPS IT 30019 Macchiatonda (ricadente all’interno dell’area naturale protetta Riserva Naturale Regionale Macchiatonda):
- gli impegni specifici previsti dalla D.G.R. n. 612/11 per le aziende ricadenti all’interno del SIC sono:
    - è vietato effettuare la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
    - nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
    - è sospeso durante il periodo riproduttivo dell’avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all’interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
    - l’utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
    - l’utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

Si precisa quanto sopra indicato vale fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR n.357 del 8/9/1997 e s.m.i., art. 5 e della DGR n. 64/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5).

➤ Misure di conservazione specifiche per il SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda

A seguito della pubblicazione della D.G.R. 612/2011, gli impegni specifici all'interno del territorio della ZPS IT6030019 "Macchiatonda", per la quale con D.G.R. 882/2009 è stato adottato il Piano di gestione, sono quelli riportati dai punti 5 e 7 delle tipologie di habitat di cui sopra, in quanto applicabili.

Inoltre vige il seguente obbligo:

– gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

**1. Ulteriori impegni previsti**

Misure di conservazione relative alla SIC IT 60330019 Macchiatonda (ricadente all'interno dell'area naturale protetta Riserva Naturale Regionale Macchiatonda) (gli impegni specifici previsti dalla D.G.R. n. 612/11 con piano di gestione adottato dalla DGR 882/2009 sono in quanto applicabili):

- è vietato effettuare la bonifica idraulica delle zone umide naturali
- nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna dal 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
- l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
- l'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

- Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030024 Isola Sacra:
  - è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi.
- Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030012 "Riserva Naturale Tevere - Farfa":

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012 n.22, all'interno del perimetro del SIC IT6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa", si applicano le seguenti norme regolamentari, per quanto applicabili alle aziende agricole:

- per le porzioni del SIC ricadenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale di Nazzano Tevere-Farfa così come riportato nel Piano della Riserva, si applicano integralmente le regolamentazioni previste dalle *Norme tecniche di attuazione*, di cui all'allegato A2 del Piano della Riserva, e dallo *Stralcio delle Norme tecniche di attuazione del Piano dell'area protetta*, di cui all'allegato C3 del Piano di gestione del SIC;
- per le porzioni del SIC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, laddove individuate e delimitate nelle cartografie del Piano di gestione del SIC denominate "*Carta di localizzazione degli habitat della Direttiva*" di cui all'allegato C6, e "*Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi*" di cui all'allegato C8 si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come "Zona A" di cui al art. 33 delle *Norme tecniche di attuazione* dello stesso Piano;
- per le porzioni del SIC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, ma non individuate nelle cartografie del Piano di gestione del SIC si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come "Zona C" di cui al art. 35 delle *Norme tecniche di attuazione* dello stesso Piano.

In assenza dell'adozione, da parte della Regione, di specifiche misure di conservazione relative ai SIC, ai sensi degli articoli 6 e 13 paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 92/43/CEE, nonché dell'articolo 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, si applicano a livello di azienda agricola le pertinenti disposizioni di cui all'allegato D della DGR 612/2011 che attua l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche.

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.**

## 1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale è stabilita, come impegno da parte delle aziende agricole, la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali identificati territorialmente alla tavola B - Beni paesaggistici - del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 e pubblicato sul S.O. n. 14 del BURL n. 6 del 14 febbraio 2008, di seguito elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/> tramite applicativo webgis tavola B.

A livello regionale sono stati individuati in aggiunta agli elementi indicati nella scheda della Regione Lazio al parga

In particolare la tutela di cui sopra è attuata nel rispetto delle modalità, in quanto applicabili alle aziende agricole, previste dal PTPR per i seguenti elementi naturali e seminaturali e specificate negli articoli delle norme del PTPR che seguono:

- fasce costiere marittime di cui all'art. 33,
- coste dei laghi di cui all'art. 34,
- corsi delle acque pubbliche di cui all'art. 35,
- zone umide di cui all'art. 40,
- montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare di cui all'art. 36,
- canali delle bonifiche agrarie di cui all'art. 46,
- beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-  
ipogei di cui all'art. 47.

Sono fatte salve le deroghe per le aziende agricole previste all'articolo 51 delle norme del PTPR medesimo.

---

## REGIONE CAMPANIA

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

Articoli 4 e 5

### 1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nei provvedimenti regionali D.G.R. n. 209 del 23.02.2007 e s.m.i.

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08.02.2016, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), e riportate nella DGR n°56 del 7 marzo 2013 (cartografia disponibile su <http://sit.regione.campania.it/portal> nella sezione "download" e su <http://www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati/ZVNOA.htm>).

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### 1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale le aziende agricole nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate le previsioni dei singoli Piani di Gestione \*, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. ottobre 2014 fonte: [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete\\_natura\\_2000/elenco\\_zps\\_ottobre2014.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco_zps_ottobre2014.pdf))

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720



IT8020006	Bosco di Castelvetere in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore *	2512	14,9756	41,4158
IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808
IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronìa	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate *	5019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi *	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni *	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino *	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse *	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore Salernitano *	5974	15,1632	40,4132
IT8050055	Alburni *	25368	15,3365	40,5116

IT8050056	Fiume Irno *	100	14,7739	40,6999
-----------	--------------	-----	---------	---------

\* Piano di gestione del sito adottato

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

**1. Ulteriori impegni previsti**

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai dei singoli Piani di Gestione \*\*, laddove definiti.

Di seguito l'elenco dei SIC della Campania (non sono presenti ZSC). L'asterisco (\*) nella tabella indica la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE; (fonte: Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre 2014 che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea)

Codice	Denominazione	(*)	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010004	Bosco di San Silvestro		81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864

IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvoturno	*	90	13,9678	40,9961
IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano		4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturno-Variconi	*	303	13,9311	41,0214
IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742
IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore**	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	*	8491	14,4344	40,6031

IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986
IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030016	Lago di Lucrino	*	10	14,0800	40,8289
IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030027	Scoglio del Vervece		3,89	14,3328	40,6172
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	*	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	*	96	14,2592	40,5542
IT8030040	Fondali Marini di Baia	*	180	14,0858	40,8250
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida	*	167	14,1734	40,7954
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456

IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania		1 214	15,3358	40,8808
IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328
IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento **	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) **	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano **	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento **		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento **		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo **	*	1 638	15,4186	40,1392
IT8050016	Grotta di Morigerati **		2,94	15,5494	40,1442
IT8050017	Isola di Licosa **		4,82	14,9003	40,2508

IT8050018	Isolotti Li Galli		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303
IT8050022	Montagne di Casalbuono **	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria **	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino **	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella **	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni **	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola **	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni **	*	9 634	15,3492	40,2233
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole **	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni **	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni **	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate **	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi **	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo **		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio **		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea **	*	5,39	15,1817	40,1250
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano **	*	212	15,0753	40,4100

IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia	*	14307	15,1222	40,7094
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno **		100	14,7733	40,7297

\*\* Piano di gestione del sito adottato

---

## REGIONE PUGLIA

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

Articoli 4 e 5

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 3.1, gli ulteriori impegni previsti:

- dal Programma d'Azione (PdA) adottato nei provvedimenti regionali D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – “ Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole” (Piano d'Azione adottato con DGR n. 1788 del 1/10/2013).

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'elaborato “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati” di cui alla DGR n. 1787 del 1/10/2013, consultabile all'indirizzo internet:

[http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_pianificazione\\_regionale/Piano%20di%20Tutella%20delle%20Acque/Documenti](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20di%20Tutella%20delle%20Acque/Documenti)

Per le stesse aree sono indicati i relativi fogli di mappa.

**BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

Per le aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000 è fatto obbligo del rispetto delle “Misure di conservazione” approvate con DGR n. 510 del 19/04/2016 e dai Piani di Gestione approvati, riportati nel CGO 3.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**



## **1. Ulteriori impegni previsti per le Zone di Protezione Speciale**

- Obbligo del rispetto dei Piani di Gestione e delle “Misure di conservazione” approvate con DGR n. 510 del 19/04/2016 nei siti della Rete Natura 2000
- Obbligo degli impegni previsti dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle aree naturali protette
- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'elenco degli interventi la cui realizzazione si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e per i quali si considera favorevole l'espletamento la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale sono indicati **nell'allegato n. 2** della DGR DGR n. 783 del 31/05/2016, e più avanti riportati.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)  
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

## **1. Ulteriori impegni previsti per le SIC/ZSC**

- Obbligo del rispetto dei Piani di Gestione e delle “Misure di conservazione” approvate con DGR n. 510 del 19/04/2016 nei siti della Rete Natura 2000
- Obbligo degli impegni previsti dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle aree naturali protette
- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'elenco degli interventi la cui realizzazione si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e per i quali si considera favorevole l'espletamento la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale sono indicati **nell'allegato n. 2** della DGR n. 783 del 31/05/2016, e più avanti riportati.

## **INTERVENTI/ATTIVITA' CHE NON DETERMINANO INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUGLI HABITAT E SULLE SPECIE E CHE ESPLICANO FAVOREVOLMENTE LA VALUTAZIONE D' INCIDENZA (nell'allegato n. 2 della DGR DGR n. 783 del 31/05/2016)**

### **DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, dispone che *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".*

Fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, per le attività e per gli interventi, di seguito riportati, si ritiene favorevolmente espletata la procedura di Valutazione di Incidenza in quanto non determinano incidenze significative sugli habitat e sulle specie:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto della relativa normativa nazionale e regionale;
- ordinarie pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti e interventi di potatura straordinaria effettuati per finalità di prevenzione fitosanitaria;
- interventi di ripristino di muretti a secco che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della DGR 1554/2010.

Con riferimento agli interventi sui manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e pertanto si considera l'espletamento favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza :

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite all'articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Le indicazioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini degli interventi previsti dalla "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1306/2013 e s.m.i.

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

## 1. Ulteriori impegni previsti

- rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- b) rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio:
  - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario;
  - Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
  - Legge regionale 14 maggio 2001, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
  - Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi”;
  - Regio Decreto Legge n 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
  - “Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari (Deliberazione della Giunta Camerale n. 891 del 21/07/69), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
  - DGR n. 1554 del 5/07/10 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009”.
  - DGR del 26 ottobre 2010, n. 2250 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000”.
  - DGR 2 agosto 2013, n. 1435 “Adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia”

In particolare il Piano Urbanistico Territoriale riconosce come elementi “*diffusi nel paesaggio agrario*” con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- gruppi piante gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura, delle delimitazioni delle sedi stradali.

è fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione previste per le zone ZPS e SIC dai Regolamenti Regionali e dai Piani di gestione.

---

## REGIONE BASILICATA

**CGO1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

### 1. Ulteriori impegni previsti

A livello regionale le aziende agricole con terreni che ricadono in tutto o in parte nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalla regione Basilicata sono soggette al rispetto degli impegni indicati nella scheda regionale al paragrafo 3.1 e gli ulteriori impegni previsti dal Programma d'Azione della Basilicata, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 119 del 6 giugno 2006 e s.m.i e dalle Istruzioni tecnico operative.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

### 1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole

Le aziende sono tenute al rispetto degli impegni previsti nelle aree ZPS sotto elencate.

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola

IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
0130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**1. Ulteriori impegni previsti**

- Le aziende sono tenute al rispetto degli impegni previsti nelle aree ZSC sotto elencate.
- alle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche riportate negli allegati alle DGR n. 951 del 18 luglio 2012 e n.30 del 15 gennaio 2013 approvate con DMATTM del 16 settembre 2013 “Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata , ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357” (GU n.226 del 26-09-2013 – Serie Generale);
  - alle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

**Elenco aree ZSC della Regione Basilicata**

CODICE	DENOMINAZIONE
IT9210140	Grotticelle di Monticchio
IT9210190	Monte Paratiello
IT9210210	Monte Vulture
IT9210005	Abetina di Laurenzana
IT9210010	Abetina di Ruoti
IT9210215	Monte Li Foi
IT9210035	Bosco di Rifreddo
IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
IT9210110	Faggeta di Moliterno
IT9220220	Murge di S. Oronzio
IT9210020	Bosco Cupolicchio
IT9210045	Bosco Mangarrone ( Rivello )
IT9210265	Valle del Noce
IT9210142	Lago Pantano di Pignola

IT9210141	Lago La Rotonda
IT9210144	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210130	Foresta di Gallipoli – Cognato
IT9220030	Bosco Monte Piano
IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9220135	Gravine di Matera

➤ le aziende sono tenute per le sotto elencate aree SIC dei seguenti impegni:

- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

#### Elenco aree ZSC della Regione Basilicata

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9210240	B	Serra di Calvello
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210015	B	Acquafredda di Maratea
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9220080	B	Costa Ionica Foce Agri
IT9220090	B	Costa Ionica Foce Bradano
IT9220095	B	Costa Ionica Foce Cavone
IT9210160	B	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
IT9210155	B	Marina di Castrocucco
IT9220255	C	Valle Basento Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210075	B	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
IT9210250	B	Timpa delle Murge
IT9210245	B	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
IT9210200	B	Monte Sirino
IT9210195	B	Monte Raparo
IT9210185	B	Monte La Spina, Monte Zaccana
IT9210180	B	Monte della Madonna di Viggiano
IT9210170	B	Monte Caldarosa
IT9210165	B	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico



IT9210145	B	Madonna del Pollino Loc.Vacuarro
IT9210143	B	Lago Pertusillo
IT9210120	B	La Falconara
IT9210070	B	Bosco Vaccarizzo
IT9210040	B	Bosco Magnano
IT9210025	B	Bosco della Farneta
IT9210205	B	Monte Volturino
IT9220085	B	Costa Ionica Foce Basento

---

## REGIONE SARDEGNA

**CGO1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole**

A livello regionale le aziende agricole, con terreni che ricadano in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), devono rispettare oltre agli impegni indicati nella scheda regionale, al paragrafo 2.1, gli ulteriori impegni prescritti dal Programma d'Azione (PdA) adottato nel provvedimento regionale DGR n. 14/17 del 4/04/2006 – adozione PdA e ss.mm.ii.

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).**

**Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### **1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:**

- eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito
1	ITB010001	Isola Asinara
2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro

7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San

		Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**1. Ulteriori impegni previsti per le aziende agricole:**

- eventuali ulteriori impegni previsti nelle misure di conservazione e nei piani di gestione.

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

**1. Ulteriori impegni previsti**

- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.), biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici

caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).